

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PIATTAFORMA WELFARE AZIENDALE E DEI RELATIVI SERVIZI DI WELFARE IN
FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): BCA3AE20C3

Sommario

PREMESSA	4
1. FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA.....	4
2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, PRECISAZIONI E COMUNICAZIONI.....	5
3. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO	7
4. DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA	11
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE.....	12
6.1 <i>Self cleaning</i>	13
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
7.1 Requisiti di idoneità professionale.....	14
7.2 Requisiti di capacità economica - finanziaria.....	14
7.3 Requisiti di capacità tecnico - professionale	14
8. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	15
9. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI.....	16
10. AVVALIMENTO	16
11. SUBAPPALTO	18
12. GARANZIA PROVVISORIA.....	18
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.....	20
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA e SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
14.1 "BUSTA A – Documentazione Amministrativa"	22
14.1.1 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	25
14.2 "BUSTA B - Offerta Tecnica"	27
14.3 "BUSTA C - Offerta economica".....	27
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
17. CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	30
18. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	34
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	34
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	34
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35
22. VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	35
23. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE	36
24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA	36

25. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO.....	37
26. RISOLUZIONE E RECESSO.....	37
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	38
28. ACCESSO AGLI ATTI	38
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	39
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39

PREMESSA

Con determina del Direttore Generale n. 21 del 4 agosto 2026, la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito “Cassa” o “Stazione Appaltante”) ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito “Codice”), finalizzata all’affidamento ad un unico operatore economico del servizio di gestione della piattaforma welfare aziendale e delle connesse attività di erogazione e gestione dei benefici welfare in favore dei dipendenti della Cassa.

Il servizio ha ad oggetto la gestione integrata del sistema di welfare aziendale della Cassa mediante piattaforma informatica dedicata, comprensiva delle attività di gestione operativa, amministrativa, contabile e di monitoraggio dei benefici welfare assegnati ai dipendenti.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice.

I dati identificativi del procedimento sono i seguenti:

NUTS: ITI43

Attività principale CPV: 85320000-8 - *Servizi sociali*;

CIG: BCA3AE20C3

La durata del procedimento è prevista in massimo 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’art. 1, cc. 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

Il Responsabile Unico del Progetto per l’affidamento ai sensi dell’art. 15, c. 1 del Codice è il sig. Giuseppe Giannandrea.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto relativo all’affidamento è la dott.ssa Maria Teresa Nunziata.

1. FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L’utilizzo della piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara. L’utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, c. 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;

- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare.

Ai sensi dell'art. 25, c. 2 del Codice, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Per presentare domanda occorre effettuare l'accesso o registrarsi all'area della piattaforma. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Entrando nella sezione "Accesso area riservata" sono rese disponibili le istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica.



2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, PRECISAZIONI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Capitolato tecnico;
3. Schema di contratto (a valere nei termini di cui all'art. 82, c. 1, lett. d) d.lgs. 36/23);

4. Accordo sul trattamento dei dati personali;
5. Disciplinare di gara e i relativi allegati:
 - Allegato 1 – Modello domanda di partecipazione;
 - Allegato 2 – DGUE;
 - Allegato 3 – Modello dichiarazione di avvalimento;
 - Allegato 4 – Patto di integrità;
 - Allegato 5 – Modello relazione tecnica;
 - Allegato 6 – Modello di offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente *link*: <http://www.cassageometri.it/it/cassa/la-cassa/cassa-geometri-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e sulla Piattaforma <https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c), d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si precisa che:

- La Cassa può decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa gara dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione;
- all'esito di accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto, non sono stati rilevati rischi e, pertanto, non si è reso necessario provvedere alla redazione del D.U.V.R.I. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza;
- non occorre alcun sopralluogo.

3. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione della piattaforma welfare aziendale e delle connesse attività di erogazione e gestione dei benefici welfare in favore dei dipendenti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito anche "Cassa" o "Stazione Appaltante"), secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Il servizio ha ad oggetto la gestione integrata del sistema di welfare aziendale della Cassa mediante piattaforma informatica dedicata, comprensiva delle attività di gestione operativa, amministrativa, contabile e di monitoraggio dei benefici welfare assegnati ai dipendenti, nonché l'erogazione dei servizi connessi alla gestione dei benefici welfare destinati ai dipendenti della Cassa, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dei crediti welfare, la fruizione dei servizi mediante voucher o strumenti equivalenti, la gestione delle richieste di rimborso eventualmente previste, l'assistenza agli utenti, la reportistica e il monitoraggio delle prestazioni erogate.

Per la disciplina di dettaglio dell'oggetto dell'appalto, si rinvia al Capitolato tecnico.

Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto le prestazioni oggetto dell'affidamento costituiscono un sistema unitario e funzionalmente integrato, caratterizzato da una stretta interconnessione tra la componente tecnologica e quella gestionale del servizio di welfare aziendale. La suddivisione in lotti, *a contrario*, potrebbe compromettere l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità gestionale del servizio, nonché determinare criticità operative nella gestione del piano welfare e nei rapporti con i beneficiari.

Il contratto sarà stipulato "*a misura*".

n.	Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di gestione del welfare aziendale mediante piattaforma digitale e dei relativi servizi di welfare	85320000-8	P	€ 833.485,57
A) Importo triennale a base di gara				€ 833.485,57
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo stimato per tutta la durata del servizio				€ 833.485,57

Attesa la natura prevalentemente intellettuale dei servizi oggetto dell'appalto, non trova applicazione la clausola sociale di cui all'art.57 del Codice. Parimenti, secondo quanto previsto dal Bando-Tipo ANAC n. 1 aggiornato, in considerazione della interpretazione sistematica delle disposizioni del Codice operata nella relativa *Nota Illustrativa*, per il presente appalto non è prevista l'indicazione dei costi della manodopera e del del CCNL di cui all'art.11, cc. 1 e 2, del Codice.

Inoltre, all'esito di accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto, non sono stati rilevati rischi e, pertanto, non si è reso necessario provvedere alla redazione del D.U.V.R.I. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza da interferenze.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

Il valore complessivo è stato determinato tenendo conto sia delle somme destinate all'erogazione dei benefici welfare in favore dei dipendenti della Cassa sia del corrispettivo spettante all'Appaltatore per la gestione della piattaforma welfare e dei servizi connessi.

Le somme destinate ai beneficiari del piano welfare (transato del *Credito welfare dipendenti* e del *Rateo per ulteriori misure di welfare e benefici assistenziali e sociali*) non costituiscono corrispettivo dell'Appaltatore e sono utilizzate esclusivamente per l'erogazione delle prestazioni welfare previste dal piano aziendale della Cassa.

Il corrispettivo dell'Appaltatore è costituito dalla *fee di gestione* applicata sul valore del transato welfare - la cui percentuale sarà offerta dall'operatore -, nonché dal *Canone annuo piattaforma*, dal *Canone conservazione sostitutiva* e dalla somma dovuta per l'*attivazione portale (una tantum)*.

Il *plafond* massimo di spesa non impegna la Stazione Appaltante al raggiungimento dell'intero importo stimato, restando l'attivazione delle prestazioni subordinata alle effettive esigenze organizzative e alle risorse destinate al piano welfare aziendale. La Cassa si impegna, in previsione dell'erogazione dei voucher richiesta all'affidatario, a comunicare eventuali variazioni.

Voce di costo	Parametro di calcolo	Stima prima annualità	Stima seconda annualità	Stima terza annualità	Valore complessivo stimato nel triennio
Credito welfare dipendenti	€ 1.500,00 × 145 dipendenti	€ 217.500,00	€ 217.500,00	€ 217.500,00	€ 652.500,00
Rateo per ulteriori misure di welfare e benefici assistenziali e sociali	Stima	€ 43.688,05	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 143.688,05
Costi (fee) di gestione del provider	4% (base d'asta) del transato welfare	€ 10.447,52	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 31.847,52

Canone annuo piattaforma		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
Canone conservazione sostitutiva		€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 1.050,00
Attivazione portale	<i>una tantum</i>				€ 1.400,00
A) TOTALE (IVA esclusa)					€ 833.485,57

Il valore stimato dell'appalto è stato determinato sulla base dei dati economici rilevati nell'ambito del precedente affidamento, tenendo conto del fabbisogno presunto dell'Amministrazione per la durata contrattuale di quattro anni.

Si specifica inoltre che:

- le somme destinate all'erogazione del welfare aziendale sono esenti da IVA;
- l'IVA è applicata esclusivamente alle prestazioni di servizio imponibili.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, pertanto, è pari a **€ 833.485,57** oltre IVA applicata esclusivamente alle prestazioni di servizio imponibili.

L'offerta economica dovrà essere formulata esclusivamente con riferimento ai Costi (fee) di gestione del *provider*, secondo le modalità indicate all'art. 18 del presente Disciplinare.

L'importo sopra indicato costituisce il valore massimo stimato dell'appalto e non comporta alcun obbligo per la Stazione Appaltante di richiedere prestazioni fino alla concorrenza dell'intero importo.

4. DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE

La durata del Servizio (escluse le eventuali opzioni di rinnovo) è di 3 anni (36 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo eventuale differimento del termine disposto per ragioni di opportunità. È facoltà della Cassa, a suo insindacabile giudizio, recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da inviarsi a mezzo p.e.c., nei termini e con le modalità indicate all'art. 123 del Codice.

La Cassa si riserva, altresì, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, ai sensi dell'art. 120, c. 10, del Codice, di prorogare il contratto per una durata massima pari a **12 (dodici) mesi** agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza.

L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 279.550,00** al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Voce di costo	Parametro di calcolo	Stima proroga 12 mesi
Credito welfare dipendenti	€ 1.500,00 × 145 dipendenti	€ 217.500,00

Rateo per ulteriori misure di welfare e benefici assistenziali e sociali	Stima	€ 50.000,00
Costi (fee) di gestione del provider	4% (base d'asta) del transato welfare	€ 10.700,00
Canone annuo piattaforma		€ 1.000,00
Canone conservazione sostitutiva		€ 350,00
C) Totale stimato opzione proroga (iva esclusa)		€ 279.550,00

Per effetto della suddetta clausola facoltativa, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.113.035,57, come meglio specificato di seguito:

Importo complessivo (A+B)	€ 833.485,57
Importo per l'opzione di proroga di dodici mesi (C)	€ 279.550
Valore complessivo stimato (A+B+C)	€ 1.113.035,57

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Cassa potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Cassa, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso dell'esecuzione del Contratto, può richiedere la modifica solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore di ciascuna modifica, ai sensi dell'art. 120, c. 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% delle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS), pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT, per settore economico ATECO [82] *“Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese”*.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto è prevista la rinegoziazione dell'importo contrattuale, al solo fine di assicurare il ripristino delle originarie condizioni del contratto secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 9 del Codice.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, c. 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, ovvero più favorevoli alla Cassa.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, c. 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

A sua volta, quando l'impresa consorziata è un consorzio *ex art.* 65, c. 2, è tenuto ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo

comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6, del r.d. n. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE FORME DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, c. 15, del Codice.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, c. 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, c. 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, c. 16 -ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6.1 *Self cleaning*

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la **causa di esclusione** si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, c. 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

Se la **causa di esclusione** si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, c. 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante che ne valuta l'idoneità ai fini dell'ammissione o della prosecuzione della procedura.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, la documentazione è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri rendono disponibile nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di capacità economica - finanziaria

Sono ammessi a presentare offerta i concorrenti che abbiano realizzato un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (2021-2022-2023-2024-2025), almeno pari al valore stimato dell'appalto e quindi per un importo pari ad **€ 833.485,57** IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Nel caso in cui i documenti non siano già presenti nel FVOE, l'operatore economico è tenuto a caricarli direttamente nella piattaforma al momento della presentazione dell'offerta, al fine di verificarne il possesso.

7.3 Requisiti di capacità tecnico - professionale

L'operatore economico dovrà provare la regolare esecuzione, nel corso degli ultimi dieci anni precedenti dalla data di indizione della procedura di gara, di almeno n. 2 (due) piani Flexible Benefits (normati da artt.

51 e 100 del TUIR), ognuno dei quali con un numero di dipendenti effettivamente gestiti non inferiore a 150 unità.

In fase di presentazione dell'offerta, il possesso del requisito dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione e DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La documentazione a comprova dovrà essere fornita, successivamente in caso di aggiudicazione.

Resta ferma per la Cassa la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.

La documentazione dovrà essere inserita nel sistema FVOE di ANAC dall'operatore economico.

8. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, c. 2, lett. e), f), g), e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, di cui al punto 7.1, deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) (in caso di cooperative) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto 7.1, lett. b) deve essere posseduto da ciascun componente.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

- a) I requisiti di cui al punto 7.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) I requisiti di cui al precedente punto 7.3 devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel complesso, posto che la regolare esecuzione di ciascun piano *Flexible Benefits*, con un numero di dipendenti effettivamente gestiti non inferiore a 150 unità, deve essere singolarmente detenuto per intero da almeno un membro del raggruppamento/consorzio/GEIE.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale:

- a) I requisiti di cui al punto 7.1, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) (in caso di cooperative) I requisiti di cui al punto 7.1, devono essere posseduti dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

- c) I consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. d) del Codice: i requisiti di capacità **economico-finanziaria** sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate; i requisiti di capacità tecnica-finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate, posto che la regolare esecuzione di ciascun piano *Flexible Benefits*, con un numero di dipendenti effettivamente gestiti non inferiore a 150 unità, deve essere singolarmente detenuto per intero da almeno un membro del consorzio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice. Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti deve produrre la dichiarazione di avvalimento e il relativo contratto, nei termini di legge.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano, in modo compiuto, le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'impresa ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti previsti dall'art. 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria e la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria o in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, c. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4, del d.lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

11. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, come previsto dal c. 2, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con PMI, che il concorrente si impegna a rispettare con dichiarazione nella domanda di partecipazione, fermo restando che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intendono subappaltare alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 120. c. 1, lett. d), del d. lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

Resta fermo che l'Aggiudicatario mantiene la piena responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e al rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a € 22.260,71 salvo le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato alla Cassa presso la BPER BANCA SPA IBAN: IT66C0538703231000049346015.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, c. 1, del D.L. n. 135/2018, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Reg. UE n. 2014/910, in quanto piattaforme

conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID. In alternativa, l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile direttamente presso l'emittente e a tal fine indica, nella domanda di partecipazione, il sito internet presso il quale è possibile verificare la stessa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del n. 193/2022;
- d) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, c. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, c. 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, c. 2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lett. a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA8000; UNI/PdR 125; ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27001:2022; UNI EN ISO 9001:2015. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, c. 2, lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, c. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Gli operatori economici concorrenti sono tenuti - ai sensi della delibera dell'ANAC del 22 dicembre 2025, n. 524, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026, n. 112 - a versare, a favore dell'ANAC, il contributo pari a **165,00 euro** (centosessantacinque/00).

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione Appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA e SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 14 settembre 2026, a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'“OFFERTA” è composta da:

- 1) BUSTA A – Documentazione amministrativa;**
- 2) BUSTA B – Offerta tecnica;**
- 3) BUSTA C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente, ai sensi dell'art. 17, c. 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi, intercorsi *medio tempore*.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma e sono compilate on-line.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Fino al giorno fissato per l'apertura della BUSTA B e della BUSTA C, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14.1 “BUSTA A – Documentazione Amministrativa”

Nella “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” il Concorrente, dovrà inserire la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura: La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello “*Allegato 1 - Domanda di partecipazione*” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, c. 2, lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

2. DGUE europeo elettronico da compilare attraverso la piattaforma di approvvigionamento conformemente alle specifiche tecniche emanate da AgID;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

3. Ricevuta di pagamento del contributo A.N.A.C.: I concorrenti, entro il termine di presentazione dell'offerta, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 524/2025 *“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026”*, disponibile sul sito internet della stessa Autorità. La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo anche mediante consultazione del sistema FVOE;

4. Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72;

5. Garanzia provvisoria nei termini di legge;

6. Documentazione in caso di avalimento: l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale mediante compilazione dell'apposita sezione del proprio DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- Il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avalimento (*Allegato 3*);

- il contratto di avvalimento, anche misto. Nel caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

7. Documentazione da rendere a cura degli operatori economici nel caso siano ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. n. 14/2019: Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di ammissione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, cc. 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019. Il concorrente presenta, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett. o), del decreto sopra citato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento al piano.

8. Patto di integrità.

14.1.1 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza
- della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

1. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

3. Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *in caso di adozione di misure di self-cleaning*: di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - b) *per i consorzi stabili*: di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come

impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

14.2 “BUSTA B - Offerta Tecnica”

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma.

L'offerta, firmata digitalmente, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, in modo completo e circostanziato e in conformità alle prescrizioni del Disciplinare e del Capitolato, i parametri minimi dell'erogazione del Servizio e deve essere idonea a consentire alla preposta Commissione giudicatrice un'attribuzione di punteggi conforme ai criteri di cui all'art. 17 del presente Disciplinare.

L'offerta tecnica deve provenire dal medesimo soggetto che sottoscrive l'istanza in gara ed essere presentata in formato elettronico, in lingua italiana e in originale, datata e sottoscritta digitalmente all'ultima pagina con le identiche modalità dell'istanza in gara. Nel caso in cui sia redatta in lingua straniera, la stessa deve essere assistita da traduzione giurata.

Tale relazione si richiede, ai fini dell'apprezzamento, che sia contenuta in un massimo **30** facciate in formato A4, con carattere testo ARIAL 12, interlinea 1,15 righe e margini di pagina di minimo 2 cm. Gli eventuali allegati non rientrano nel computo delle 30 facciate e devono seguire una numerazione progressiva. Copertina e indice non sono considerati ai fini del computo delle facciate della relazione.

L'offerta tecnica è considerata nulla se condizionata, parziale o espressa in modo indeterminato. Inoltre, l'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia riferimento di natura diretta o indiretta all'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente, l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentito.

14.3 “BUSTA C - Offerta economica”

Nella “BUSTA C - Offerta economica” deve essere inserito, a pena di esclusione, il documento “Modello di Offerta Economica” conforme al *fac-simile* allegato al presente disciplinare, debitamente compilato in ogni sua parte, recante la sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante dell’offerente.

L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, il valore percentuale relativo ai *Costi di gestione del provider* di cui all’art. 3 del presente Disciplinare, che l’operatore economico intende ottenere sul transato welfare, tenendo conto che deve essere inferiore al 4%, da intendersi – a tutti gli effetti – quale base d’asta. Non sono ammesse offerte pari a 0,00% pena l’esclusione dell’Operatore Economico.

Si specifica che l’importo totale indicato nell’offerta economica per i servizi *welfare*, determinato dalla applicazione dell’aliquota % Fee offerta da applicare al volume teorico dei servizi welfare per la durata dell’appalto, costituisce un importo presunto in quanto l’importo contrattuale effettivo può essere determinato solo a consuntivo sulla base dei volumi effettivamente transati.

L’importo effettivo erogato sarà, pertanto, pari alla Fee offerta dall’aggiudicatario applicata al volume complessivo effettivamente transato di beni e servizi.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino la percentuale a base d’asta e, comunque, siano espresse in modo indeterminato o difforme dalle prescrizioni del presente Disciplinare.

Per l’espressione del valore in percentuale sono ammesse al massimo due cifre dopo la virgola. La Cassa si riserva comunque di richiedere, nel corso della selezione, i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità di quanto dichiarato da ciascun partecipante alla selezione.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta risultante dall’apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l’erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;

- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 14.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente coinvolto nel procedimento un termine non inferiore a cinque (5) giorni e non superiore a dieci (10) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 101, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento.

L'attribuzione del punteggio tecnico prevalente rispetto a quello economico è giustificata dalla natura del servizio oggetto dell'affidamento, caratterizzato da una significativa componente qualitativa, organizzativa e tecnologica, strettamente connessa alla gestione del welfare aziendale e all'esperienza di fruizione dei servizi da parte dei beneficiari.

17. CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica $P(tec)$ è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna riferita ai punteggi è identificata la modalità di attribuzione degli stessi:

- “Punteggi discrezionali” (D), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;
- “Punteggi tabellari” (T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche attribuendo i relativi punteggi in conformità ai criteri di seguito indicati.

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI	TIPO
1	Caratteristiche funzionali della piattaforma welfare e modalità di fruizione dei servizi	Completezza e articolazione delle funzionalità della piattaforma a disposizione dei dipendenti e degli amministratori	5	(D)
		Semplicità di utilizzo, intuitività della navigazione e facilità di individuazione dei servizi disponibili	4	(D)
		Modalità di gestione, utilizzo e monitoraggio del credito welfare individuale	5	(D)
		Disponibilità di strumenti digitali (es. App mobile, notifiche, alert, accesso multi-dispositivo)	5	(D)

		Funzionalità di amministrazione, configurazione e gestione del servizio da parte della Cassa	4	(D)
			23	
2	Qualità, ampiezza e articolazione del catalogo welfare e del network degli esercenti convenzionati	Ampiezza del catalogo welfare e numero di servizi disponibili nelle principali aree (famiglia, salute, istruzione, tempo libero, mobilità, voucher/acquisti)	6	(D)
		Capillarità territoriale del network e presenza di operatori nazionali e locali	5	(D)
		Varietà e qualità degli esercenti/fornitori convenzionati	4	(D)
		Modalità di aggiornamento e ampliamento del catalogo durante la durata contrattuale	3	(D)
			18	
3	Modalità di avvio del servizio e attivazione della piattaforma	Piano operativo di avvio del servizio con indicazione delle attività e delle relative tempistiche	3	(D)
		Modalità di configurazione della piattaforma, abilitazione utenti e messa a disposizione dei servizi welfare	3	(D)
		Organizzazione della fase iniziale e misure adottate per garantire la continuità del servizio senza interruzioni	2	(D)
		Assistenza nella fase di avvio e supporto agli utenti nei primi mesi di operatività	2	(D)
			10	
4	Organizzazione del servizio, assistenza agli utenti e gestione delle richieste	Modello organizzativo proposto e struttura dedicata alla gestione del contratto	3	(D)
		Modalità di assistenza agli utenti (help desk, ticketing, telefono, chat, altri canali)	3	(D)
		Tempi di presa in carico e gestione delle richieste degli utenti	2	(D)
		Servizi di supporto aggiuntivi (es. consulenza welfare, supporto fiscale, welfare coach)	2	(D)
			10	
5	Sicurezza informatica, continuità operativa e protezione dei dati personali	Qualità delle misure migliorative tecniche e organizzative proposte in materia di sicurezza della piattaforma, protezione dei dati personali e conformità alla normativa rispetto alle prescrizioni minime previste dal Capitolato	2	(D)

		Qualità delle soluzioni migliorative proposte in materia di Disaster Recovery e Business Continuity rispetto alle prescrizioni minime previste dal Capitolato	2	(D)
			4	
6	Piano di comunicazione, formazione e promozione del servizio welfare	Piano di comunicazione iniziale e modalità di lancio del servizio	2	(D)
		Strumenti informativi e formativi rivolti ai dipendenti (guide, webinar, FAQ, tutorial)	2	(D)
		Attività periodiche di engagement e promozione dell'utilizzo dei servizi welfare	1	(D)
			5	
7	Reportistica, monitoraggio e strumenti di gestione del servizio	Completezza della reportistica periodica e degli indicatori di utilizzo del servizio	2	(D)
		Strumenti di monitoraggio messi a disposizione della Cassa (dashboard, analisi, esportazione dati)	2	(D)
		Modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti e miglioramento del servizio	1	(D)
			5	
8	Servizi aggiuntivi e funzionalità migliorative	Funzionalità o servizi ulteriori rispetto alle prescrizioni minime del Capitolato, e a quant'altro previsto nelle suseposte premialità, purché attivabili senza oneri aggiuntivi per la Cassa	2	(D)
9	Certificazione di cui all'art. 46-bis del Codice per le pari opportunità	Possesso* della certificazione in corso di validità <i>*in caso di partecipante plurisoggettivo il punteggio sarà assegnato se la certificazione è posseduta da almeno un componente</i>	1	(I)
10	Certificazione ISO/IEC 27001:2022	Possesso* della certificazione in corso di validità <i>*in caso di partecipante plurisoggettivo il punteggio sarà assegnato se la certificazione è posseduta da almeno un componente</i>	1	(I)
11	Certificazione UNI ISO 37001:2016	Possesso* della certificazione in corso di validità <i>*in caso di partecipante plurisoggettivo il punteggio sarà assegnato se la certificazione è posseduta da almeno un componente</i>	1	(I)
Totale			80	

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio nella colonna “D” (criteri e sub-criteri discrezionali) della tabella, è attribuito un coefficiente con criterio discrezionale, variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Si precisa che il valore del coefficiente sarà relativo ai seguenti livelli di valutazione:

- coefficiente 1,0: eccellente – l'argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto ed è di altissimo livello qualitativo;
- coefficiente 0,9: ottimo – l'argomento è trattato ampiamente, contiene molti elementi di congruità con l'oggetto ed è di ottimo livello qualitativo;
- coefficiente 0,8: distinto – l'argomento è trattato diffusamente e contiene molti elementi di congruità con l'oggetto ed è di buon livello qualitativo;
- coefficiente 0,7: buono – l'argomento è trattato diffusamente e contiene alcuni elementi di buon livello qualitativo;
- coefficiente 0,6: discreto – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene discreti elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,5: più che sufficiente – l'argomento è trattato adeguatamente e contiene più che apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,4: sufficiente – l'argomento è trattato sinteticamente e contiene apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,3: insufficiente – l'argomento trattato contiene pochi e più che minimi elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,2: scarso – l'argomento trattato contiene pochi e minimi elementi di congruità con l'oggetto;
- coefficiente 0,1: inadeguato – l'argomento trattato contiene un solo e minimo elemento di congruità con l'oggetto;
- coefficiente zero: non valutabile – l'argomento trattato non contiene alcun elemento di congruità con l'oggetto.

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n. criteri di valutazione

Saranno escluse dalla gara, prima dell'esame dell'offerta economica, le offerte tecniche che avranno riportato un punteggio complessivo inferiore a 40,00 punti.

La soglia minima è stabilita al fine di garantire adeguati *standard* qualitativi del servizio.

18. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, la valutazione sarà effettuata con riferimento alla percentuale relativi ai costi (fee) di gestione del provider indicata nell'allegato *Modello Offerta economica*.

Al concorrente che avrà offerto la *Fee* minore sarà attribuito il coefficiente massimo; alle altre offerte sarà assegnato un coefficiente proporzionato mediante applicazione della seguente formula:

$$Pi = 20 \times (FEE \text{ min} / FEEi)$$

dove:

i = punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo;

FEE min = Fee più bassa offerta;

FEEi = Fee offerta dal concorrente *i*-esimo.

Per l'attribuzione del punteggio economico si calcolerà sino alla seconda cifra dopo la virgola.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i coefficienti ottenuti andranno poi moltiplicati per il punteggio economico massimo attribuibile di 20,00 (venti) punti.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- 1) della documentazione amministrativa;
- 2) delle offerte tecniche;
- 3) delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Per partecipare alla seduta per l'apertura della BUSTA A contenente la documentazione amministrativa è possibile collegarsi dal link:

<https://cassaitaliana-previdenzaeassistentageometri.webex.com/cassaitaliana-previdenzaeassistentageometri-it/j.php?MTID=m8fab86de5d31a26df0b76ffa5bc69ce9>

La prima sessione per l'apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa ha luogo il giorno **15 settembre 2026, ore 10:30**.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare esclusivamente il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di delega.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta la Commissione di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque (5) giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione procede in seduta riservata all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione rende visibile ai concorrenti:

- i. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- ii. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche in seduta pubblico, e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità (offerta tecnica). Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superino i 4/5 del punteggio tecnico e del punteggio economico.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ove dovesse ritenerlo, anche avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando i componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15. Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, c. 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub -contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

L'importo dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.4 al Codice, è pari ad **€ 250**.

25. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico si impegna a porre in essere le attività oggetto della presente procedura nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023, impegnandosi a tutelare la Cassa da tutte le conseguenze della potenziale inosservanza dei limiti di legge previsti.

L'operatore economico, prima della stipula del contratto, è tenuto a fornire copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali.

26. RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di interpello a seguito di risoluzione o di recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato ai sensi dell'art. 124, c. 2, del Codice e in ogni caso entro il limite massimo dell'offerta.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla piattaforma telematica e comunicata agli interessati anche attraverso la pubblicazione nell'apposita sezione previo "Accesso area riservata".

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante pubblicazione. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante apposita comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla Stazione Appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità giudiziaria competente per eventuali contenziosi inerenti alla procedura di affidamento è il T.A.R. del Lazio, sede di Roma.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

L'aggiudicatario, qualora nell'esecuzione del contratto tratti dati personali per conto della Stazione Appaltante, sarà designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La designazione avverrà mediante apposito atto sottoscritto prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal GDPR e dalle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Luisa Caravita Di Toritto)